COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
della PUGLIA

MASSIMARIO
delle
COMMISSIONI TRIBUTARIE
della **PUGLIA**

1/2
2013

LEVANTE EDITORI - BARI

riduzione della Tarsu non opera in maniera automatica, ma deve essere formulata in fase di denuncia originaria o di variazione.

TARSU – Classificazione e tariffe – Art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993 – Campeggi e civili abitazioni – Omogenea potenzialità di rifiuti – Sussiste – Stessa misura tariffaria – Consegue.

Comm. Trib. Prov. Lecce, Sez. II (Presidente: Fiorella – Relatore: Quarta). Sent. n. 329 dell'8 ottobre 2013.

Ai fini dell'applicazione della tarsu, nel formulare la classificazione delle categorie e nello stabilire le tariffe per ciascuna di esse, i Comuni devono ispirarsi al criterio di omogeneità e di conseguenza comprendere in ciascuna di esse locali ed aree con analoghe attitudini a produrre rifiuti.

Le superfici destinate a campeggio, costituite da un'area ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, sono da assimilarsi per natura e finalità alle civili abitazioni e da ricomprendersi nella stessa categoria, con conseguente applicazione della medesima tariffa.

È nulla, pertanto, la cartella emessa in conseguenza del regolamento comunale, che ha assoggettato locali con omogenea potenzialità di rifiuti a tariffe diverse, in violazione delle disposizioni dell'art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993.

Nota degli avv.ti Maurizio Villani e Paola Rizzelli

Campeggi equiparati alle civili abitazioni

Le aree dei campeggi ad uso abitativo devono essere tassate, ai fini tarsu, con la stessa tariffa applicata alle civili abitazioni. Con sentenza n. 329 del 2013, la Sez. II della Ctp di Lecce è tornata a pronunciarsi sulla questione inerente alla illegittimità di una cartella tarsu per evidente contrasto con l'art. 68 d.lgs. n. 507 del 1993, in considerazione del fatto che anche per i campeggi, così come fatto per gli alberghi, il Comune di Gallipoli avrebbe dovuto applicare la medesima tariffa prevista per le civili abitazioni.

La citata norma, infatti, dispone che i Comuni, per l'applicazione della tarsu, devono adottare apposito regolamento che deve contenere la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenee potenzialità di rifiuti tassabili con la stessa misura tariffaria.

Al secondo comma, poi, lo stesso articolo 68 stabilisce che l'articolazione

delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto di alcuni gruppi di attività o di utilizzazione, specificando, infine, alla lettera c) del predetto comma secondo, che sono compresi in un'unica categoria i "*locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri*".

Orbene, dal suddetto quadro normativo, si evince in maniera inequivocabile che i Comuni, per l'applicazione della tassa, devono adottare apposito regolamento che, a sua volta, deve contenere la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenee potenzialità di produrre rifiuti tassabili, applicando a queste la stessa tariffa.

Difatti, solo una motivazione rispettosa del dettato normativo di cui al successivo art. 69 del medesimo decreto legislativo potrebbe giustificare una tariffa differente per le aree con omogenea potenzialità di produrre rifiuti.

Pertanto, facendo corretta applicazione dell'enunciata disciplina normativa, la Commissione leccese, con la sentenza n. 329, ha ritenuto legittima la tassazione delle aree del campeggio non destinate ad uso abitativo, disponendo, invece, la riliquidazione della tarsu per tutte quelle superfici dello stesso destinate all'effettiva occupazione di strutture abitative.

In questo modo, dunque, il collegio salentino ha dato continuità a quel filone della giurisprudenza di merito che ormai si sta sempre più consolidando (Comm. trib. prov. Lecce, Sent. nn. 629/02/10 del 3.11.2010, 294-295/02/11 del 10.05.2011; 536/02/11 del 12.07.2011 del 09.07.13, n. 227/02/13; Comm. trib. reg. della Puglia – Sez. staccata di Lecce – nn. 71, 72 e 73 del 4.06.2012), secondo il quale è irragionevole ritenere che un nucleo familiare in vacanza produca maggiori rifiuti di quelli prodotti ordinariamente nella propria abitazione.

TOSAP – Appalto gestione e raccolta dei rifiuti solidi urbani – Suolo pubblico occupato dai cassonetti per la raccolta dei rifiuti – Presupposto impositivo – Insussistenza – Esimente *ex* art. 49, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1997 – Applicabilità – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez.VI (Presidente: Buccino – Relatore: Palazzo). Sent. n. 62 del 7 marzo 2013.

Non è presupposto per l'applicazione della tosap l'occupazione del suolo pubblico non nel proprio interesse, ma in esecuzione di un appalto di opera pubblica e, dunque, nell'esercizio di un'attività di interesse della comunità e in forza di un obbligo contrattuale che vincola sia l'appaltatrice, sia il Comune committente. In particolare, il